



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 27

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

90^a seduta: giovedì 19 dicembre 2019

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1335) BOSSI Simone ed altri. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, relatore	Pag. 3,4,5 e passim
* ABATE (M5S)	4,5
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az)	4,6
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV))	4
FATTORI (Misto)	6
L'ABBATE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali	3
LA PIETRA (FdI)	4
TARICCO (PD)	3,4,5 e passim
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

I lavori hanno inizio alle ore 12,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1335) BOSSI Simone ed altri. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1335, sospesa nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6 e 1.8, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.7, sui quali la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.5, subordinatamente alla riformulazione alla quale la Commissione bilancio, nel parere del 29 ottobre 2019, ha condizionato l'espressione dell'avviso non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'ABBATE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, poiché il merito del disegno di legge non è di specifica competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sugli emendamenti in esame mi rimetto alla Commissione.

TARICCO (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.5 che riformulo, così come l'emendamento 1.2, nel senso indicato dalle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, invito il Presidente relatore a riconsiderare il proprio parere favorevole. Il comma 2-*quater*, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-*bis*, lettera a)». Il suddetto comma 2-*bis*, lettera a), della legge n. 154 del 2016, come novellata dal provvedimento, recita: «Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato: a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di stru-

menti e attrezzi atti a tale attività». Questo combinato disposto implica che c'è un divieto generale di praticare la pesca professionale con strumenti e attrezzi atti a questa attività, mentre il comma 2-*quater* stabilisce che nei laghi non inseriti nell'elenco allegato 1 le Regioni e le Province autonome possono derogare a quel divieto.

Se, come chiede l'emendamento 1.1 soppressivo di quel comma, aboliamo la possibilità che Regioni e Province deroghino al divieto, dobbiamo essere chiari che in tutti quei laghetti dove oggi si pratica pesca professionale e che magari sono di interesse delle comunità locali non si potrà più pescare. Personalmente, quindi, non sono favorevole all'emendamento 1.1.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, sono d'accordo con il senatore Taricco, anche perché l'intento di questo disegno di legge non è tanto quello di colpire la pesca nei laghi e far chiudere qualche attività, bensì quella di regolamentare la pesca nei fiumi.

ABATE (*M5S*). Signor Presidente, anch'io condivido le osservazioni del senatore Taricco.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ringrazio il senatore Taricco per le sue parole, che condivido in pieno.

Segnalo peraltro l'incongruenza tra il parere favorevole espresso alla clausola di salvaguardia contenuta negli emendamenti 1.6 e 1.8, che prevedono di fare salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni a statuto speciale, e quanto proposto dall'emendamento 1.1 che restringe in parte proprio queste competenze.

PRESIDENTE, *relatore*. Alla luce di quanto rilevato dai colleghi, rivedo in senso contrario il parere espresso sull'emendamento 1.1.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori De Petris e De Bonis.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2 (testo 2), presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.3 e 1.7.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, è facoltà del proponente ritirare o meno i propri emendamenti, ma poiché condivido quanto proposto dagli emendamenti 1.3 e 1.7, mi rammarica il fatto che non siano messi ai voti a causa del parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo

81 della Costituzione, considerato anche che l'improcedibilità *ex* articolo 81 per alcuni emendamenti a volte viene dichiarata per smaltire il lavoro.

In questo caso, poiché gli emendamenti 1.3 e 1.7 vanno anche incontro alle esigenze dei carabinieri forestali, invito la Commissione ad esprimere comunque un voto, perché credo sia suo diritto farlo.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, gli emendamenti 1.3 e 1.7 sono scaturiti da una riflessione su alcuni nodi posti da questa Commissione: l'idea era quella di utilizzare i proventi delle sanzioni comminate per gli illeciti di cui ai commi 2 e 2-*bis* del provvedimento per finanziare l'attività di sequestro spettante all'Arma dei carabinieri, oltre che quella di smaltimento del materiale ittico pescato e sequestrato nel caso in cui questo non sia reimmisibile nel corso d'acqua perché relativo a specie alloctone in grado di danneggiare le altre.

L'improcedibilità di questi emendamenti *ex* articolo 81 della Costituzione ha una motivazione puramente tecnica perché il fondo antibraccaggio ittico è vincolato e destinato ad altro. Questo è il motivo per cui ho ritirato gli emendamenti.

Ciò non toglie che, nel momento in cui affronteremo l'esame di quei provvedimenti che proveranno ad affrontare il medesimo problema, valuteremo delle formulazioni che terranno conto dei vincoli di bilancio.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 1.6 è da intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.8.

Passiamo alla votazione finale.

ABATE (*M5S*). Signor Presidente, voglio esprimere le riserve che ho già manifestato nella seduta di ieri con riferimento all'elenco dei laghi riportato nell'allegato 1. Se tale elenco dovesse essere considerato tassativo, potrebbe accadere – lo dico da avvocato penalista – che il fenomeno del bracconaggio si sposti negli altri laghi non inclusi nell'elenco. In base a questa considerazione, sarebbe il caso di sollecitare le Regioni ad attivarsi affinché questo non si verifichi.

FATTORI (*Misto*). Mi associo alle osservazioni della senatrice Abate. Faccio l'esempio della mia Regione: di due laghi, solo uno è incluso nell'elenco e il timore è che il fenomeno del bracconaggio si concentri nell'area non presa in considerazione dal disegno di legge.

TARICCO (*PD*). Faccio presente che il disegno di legge, con quanto stabilito dal comma 1 della lettera *a*) dell'articolo 1, interviene «al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato», specificando altresì che «ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2».

Il divieto generale, quindi, ha validità per tutte le acque interne, con la differenza che, per quelle indicate nell'elenco, le Regioni non possono deliberare alcuna norma, mentre sulle altre possono attivarsi.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Vorrei aggiungere che le concessioni per la pesca professionale sono rilasciate dalla Regione. Noi abbiamo verificato, lago per lago, il numero di pescatori professionali esistenti, al fine di non andare ad incidere sulle attività lavorative. Dal momento che nei laghi esclusi dall'elenco non operano pescatori professionali, per quelle zone sarà la Regione a rilasciare la concessione a chi intenderà avviare una propria attività. Non è che una persona può decidere all'improvviso di prendere una barca e andare a pescare nel lago portandosi via il pesce. Non può farlo e se lo fa in assenza di una concessione commette un reato.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato. (*All'unanimità*).

I lavori terminano alle ore 12,40.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1335

d'iniziativa dei senatori Simone BOSSI, CAMPARI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**Art. 1.**

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati, i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2-ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

2-quater. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a)»;

c) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis*.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e ai commi 2-*bis* e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2-*bis*.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* e ai commi 2-*bis* e 3, gli agenti accertatori procedono all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta».

Allegato

GRANDI LAGHI:

1. Lago Maggiore
2. Lago di Varese
3. Lago di Como e Lecco
4. Lago d'Iseo
5. Lago di Garda
6. Lago Trasimeno
7. Lago di Bolsena
8. Lago di Bracciano

LAGHI MINORI:

1. Lago di Orta
2. Lago di Mergozzo
3. Lago di Candia
4. Lago Grande di Avigliana
5. Lago di Viverone
6. Lago Lario
7. Lago d'Idro
8. Lago di Annone
9. Lago di Comabbio
10. Lago di Garlate
11. Lago Mezzola
12. Lago di Monate
13. Lago di Olginate
14. Lago di Pusiano
15. Lago di Corbara
16. Lago di Vico
17. Lago di Nemi
18. Lago di Fondi
19. Lago del Turano
20. Lago del Salto
21. Bacino di Campotosto
22. Lago Coghinas
23. Lago del Cixerri

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1335**Art. 1.****1.2 (testo 2)**

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BOLDRINI

Al comma 1, lettera c), comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «reimpresso immediatamente nei corsi d'acqua» inserire le seguenti: «qualora tale reimmissione sia compatibile con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.5 (testo 2)

DE PETRIS, DE BONIS, TARICCO

Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali.».
